



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 308 del 16/12/2021

OGGETTO: Approvazione contratto integrativo decentrato per la distribuzione del Fondo delle Risorse decentrate anno 2021. Autorizzazione alla sottoscrizione.

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 15,00 in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge con le modalità straordinarie consentite dall'art.73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

		Pres.	Ass
Alfano Enzo	Sindaco	X	
Foscari Filippo	Assessore		x
Mistretta Stefano Maurizio	Assessore	X	
Siculiana Antonino Giuseppe	Assessore	X	
Zizzo Grazia	Assessore	X	
Licari Numinato Davide	Assessore	videoconferenza	

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Dott.ssa Rosalia Mazzara presente presso la sede comunale

Il Sindaco/Presidente - accertato con l'ausilio del Vice Segretario comunale, il numero legale dei componenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 40 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dispone che la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali espressamente previste;
- in data 21/05/2018 è stato definitivamente sottoscritto il CCNL per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, i cui effetti decorrono dal 2/05/2018 (art. 2 – comma 2);

ATTESO che i commi 3 e 3-bis dell'art. 40 del medesimo decreto legislativo disciplinano le sessioni negoziali, unitamente alle procedure negoziali per la sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati integrativi, demandate alla delegazione trattante di parte pubblica, alla quale è rimessa la contrattazione collettiva decentrata integrativa, nonché la disciplina delle materie previste dagli altri istituti di partecipazione sindacale;

RICHIAMATA:

- la deliberazione della Giunta Municipale n° 295 del 7.12.2021, con cui è stata costituita la delegazione trattante di parte datoriale per la stipula dei contratti integrativi, abilitata ad intraprendere le relazioni sindacali per la stipula del Contratto;

DATO ATTO CHE: che le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli art. 67 e 68 del nuovo CCNL, Funzioni locali del 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:

- *RISORSE STABILI*, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL 22.01.2004, relative all'anno 2019, come certificate dal Collegio dei Revisori;
- *RISORSE VARIABILI*, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione nel Fondo risorse decentrate;

ATTESO che la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018;

RICHIAMATO:

- il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dell'Ente in ordine alla costituzione del fondo *de quo*;
- la certificazione sulla costituzione del fondo resa dall'Organo di Revisione Economico Finanziario;

VISTO il contratto integrativo decentrato per l'anno 2021 allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato "A");

VISTA la certificazione dell'Organo di Revisione in data 13.07.2018 con la quale il Collegio ha certificato, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs 25 maggio 2017, n. 75, l'importo delle risorse stabili del fondo nell'importo di € 487.554,79;

VISTA la determinazione del Responsabile della IX Direzione n. 69 del 13.12.2021;

VISTO il parere Corte dei Conti Campania 23/2021/PAR del 22.02.2021 con il quale si chiarisce che, ai sensi del combinato disposto dell'art dell'art. 23, comma 2, del D. L.gs n. 75/2017 e dell'art. 33,

comma 2, del D.L. 34/2019, negli enti il cui numero di dipendenti dovesse diminuire rispetto all'anno 2016 non è possibile, nella quantificazione del fondo, scendere al di sotto del valore-soglia del trattamento accessorio del 2016;

APPURATO che il Comune di Castelvetro trovasi nell'ipotesi sopradescritta ossia nel caso di una diminuzione del numero di dipendenti rispetto all'anno 2016;

DATO ATTO che il fondo 2021 è costituito da risorse stabili in ossequio a quanto disciplinato dall'art. 67, comma 6, del CCNL del 21.05.2018 che statuisce che per gli enti in dissesto finanziario le risorse variabili non possono essere stanziare, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c), previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni;

DATO ATTO che nel fondo 2021, sempre in ossequio ai vincoli imposti dalle norme che disciplinano la gestione economico-finanziaria degli enti in dissesto, non sono riportate economie derivanti dalla gestione inerente la contrattazione decentrata integrativa degli anni precedenti;

RITENUTO, per quanto sopra detto, di provvedere all'approvazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'annualità 2021 dando atto che lo stesso rispetta le linee di indirizzo di questa Civica Amministrazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi interessati;

VISTI:

- il D. Lgs n° 165/2001;
- il D. Lgs. n° 267/2000;
- il vigente «Regolamento degli Uffici e dei Servizi»;
- il vigente CCNL del personale del comparto Funzioni Locali;

A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

APPROVARE, ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, del D. Lgs 165/2001, il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'annualità 2021, come da allegato "A" alla presente deliberazione;

DARE ATTO che il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'annualità 2021 rispetta le linee di indirizzo di questa Civica Amministrazione;

DI AUTORIZZARE il Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, giusta delibera di G.M. n° 295 del 7.12.2021, alla sottoscrizione del C.C.D.I., per l'annualità 2021;

DARE ATTO che il fondo 2021 è costituito solamente da risorse stabili in ossequio a quanto disciplinato dall'art. 67, comma 6, del CCNL del 21.05.2018 che statuisce che per gli enti in dissesto finanziario le risorse variabili non possono essere stanziare, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c), previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni;

DARE ATTO che nel fondo 2021, sempre in ossequio ai vincoli imposti dalle norme che disciplinano la gestione economico-finanziaria degli enti in dissesto, non sono riportate economie derivanti dalla gestione inerente la contrattazione decentrata integrativa degli anni

precedenti;

DARE ATTO che il fondo 2021 rispetta il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. L.gs 25 maggio 2017, n. 75 e le procedure previste all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alle R.S.U., alle OO.SS, all'ARAN e ai messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio;

DI PUBBLICARE copia della presente deliberazione su Amministrazione Trasparente, in ossequio agli obblighi di pubblicazione;

DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 c. 2, della L.R. n° 44/1991.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO
F.to Enzo Alfano

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Grazia Zizzo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Rosalia Mazzara

<p style="text-align: center;">DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91</p> <p>Castelvetrano, li 16/12/2021</p> <p style="text-align: center;">IL VICE SEGRETARIO COMUNALE</p> <p style="text-align: center;">F.to Rosalia Mazzara</p>	<p style="text-align: center;">CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p style="text-align: center;">_____</p>
---	---

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ</p>
<p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p>
<p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p style="text-align: center;">_____</p>



Città di Castelvetrano
Libero Consorzio Comunale di Trapani

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO (CCDI)
PER L'ANNO 2021

In data _____ - alle ore _____ presso i locali comunali ha avuto luogo l'incontro della delegazione trattante, costituita - ai sensi dell'art. 10 del CCNL 1/4/1999:

Per la PARTE PUBBLICA (giusta delibera della Giunta Municipale n. _____ del _____)

Il Presidente - _____

Il Responsabile della Direzione _____

Il Responsabile della Direzione _____

Il responsabile della Direzione _____

Per la parte sindacale:

I componenti della rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.):

I Rappresentanti delle OO.SS. Territoriali di categoria firmatarie del CCNL:

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO (CCDI) PER L'ANNO 2021

Art. 1 – Campo di applicazione, tempi e durata

Il presente contratto decentrato integrativo economico si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendente del Comune di Castelvetro.
Esso concerne la parte economica relativa al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2021.
Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto collettivo decentrato integrativo.

Art. 2 - Oggetto

Il presente contratto decentrato integrativo di lavoro (CCDI 2021) viene stipulato ai sensi dell'art. 7 del CCNL 21/05/2018, applicando gli istituti di natura economica e normativa previsti nello stesso CCNL 21/05/2018,

Il presente accordo decentrato disciplina i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse economiche di cui :

- al fondo di cui all'art. 67, comma 1, del CCNL 21/05/2018 ai fini della sua erogazione, attraverso i trattamenti economici accessori di cui all'art. 68 del CCNL 21/05/2018 , destinati all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane;

Art. 3 - Fondo per lavoro straordinario

Art. 14 CCNL 1/4/99

Le parti si danno atto che il fondo di cui all'art. 14 del CCNL, per il finanziamento dei compensi da corrispondere ai lavoratori che effettuano prestazioni straordinarie, viene determinato, in base alle disposizioni dello stesso art. 14, c. 4, nella misura di **€. 29.156,05**.

Tale fondo non è soggetto a contrattazione, ma viene riportato al solo fine espositivo.

Il ricorso al lavoro aggiuntivo è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze del personale non prevedibili ed improvvise e, pertanto, previa autorizzazione motivata del capo settore.

Le liquidazioni e il relativo pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario saranno effettuati con provvedimenti dirigenziali, previa autorizzazione a svolgere lavoro straordinario e relativa copertura finanziaria.

**Art.4 - Fondo delle risorse stabili, certe e continue,
costituito ai sensi dell'art. 67, c. 1 del CCNL 21/05/2018**

Le parti prendono atto della costituzione del fondo art. 67, c.1,(decurtato in quota fissa, con cadenza annuale, a seguito dell'esito dell'ispezione del MEF, avvenuta nel 2012, a cui è seguito l'impegno dell'amministrazione al recupero delle somme indebitamente erogate dal fondo salario accessorio) come riportato nelle seguenti **TABELLA n° 1 (fondo iniziale lordo)** e **TABELLA n° 2 (fondo disponibile)**

Tab. 1 fondo risorse decentrate personale comparto Funzioni Locali -

ALIMENTAZIONE - art. 67 CCNL 2016/2018			
RISORSE			
STABILI			
comma 1		note	2021
1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili , indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.		IMPORTO DEL 2017 CERTIFICATO DALL'ORGANO DI REVISIONE, COMPRESIVO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ISTITUITE	487.554,79
A DEDURRE DALL'IMPORTO DI CUI SOPRA = risorse che gli enti dotati della qualifica dirigenziale hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative		RISORSE PER LE P.O. DESTINATE NEL 2017 ANCHE SE NON SPESE	131.989,84
Riduzione del fondo a seguito di recupero per trasferimento personale ATA			46.939,20

comma 2

2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:			
a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;	finanziate dal rinnovo contrattuale, quindi oltre tetto 2016	€ 83,20 x n. 347 dipendenti al 31/12/2015	28.870,40
b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;	finanziate dal rinnovo contrattuale, quindi oltre tetto 2016	la norma è riferita agli incrementi a regime personale in servizio al 1/4/2018, data di conglobamento dell'IVC - fonte IFEL	5.562,38
c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;			9.880,65
d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;			
e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;			
f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo, dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;			
g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	non è maggior spesa, ma spostamento ad altro titolo; quindi oltre tetto 2016	scelta discrezionale; verificare le medie dello straordinario pagato negli ultimi anni (ad es.: triennio 2015-2017)	
h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).			

TOTALE RISORSE STABILI	352.939,18
TOTALE RISORSE STABILI EXTRA TETTO	34.432,78
TOTALE RISORSE STABILI NEL TETTO	318.506,40
TOTALE FONDO 2017 AL NETTO DELLE P.O. E RECUPERO PERS. ATA	308.625,75

DIFFERENZA RISPETTO AL 2017	9.880,65
TOTALE RISORSE STABILI UTILIZZABILI NEL 2021	343.058,53

comma 3 - RISORSE VARIABILI

3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:	TETTO 2016 =		
a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;			
b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;	oltre fondo		
c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;	oltre fondo		
	oltre fondo		
	oltre fondo		
	oltre fondo		
d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;	oltre fondo		
e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	oltre fondo		
f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;	oltre fondo		
g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;			
h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;	già art. 15, comma 2, CCNL 1999		
i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b);	già art. 15, comma 5, CCNL 1999, - Art. 208 C.d.S. per i soli incentivi monetari		
j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;			
k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e) ; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.			
TOTALE RISORSE VARIABILI			

RISORSE STABILI UTILIZZABILI NEL 2021	343.058,53
RISORSE VARIABILI UTILIZZABILI NEL 2021	
TOTALE FONDO 2021	343.058,53

Si da atto che le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato ammontano ad euro **131.989,84**.

Il Fondo 2021 si quantifica in € 343.058,53 per risorse stabili cui vengono decurtati gli oneri finalizzati al finanziamento degli istituti aventi carattere fisso, prelevando le somme indicate in tabella 2, come di seguito illustrato, e ricavando così il fondo netto utilizzabile ammontante ad € **212.740,61**;

Il Fondo 2021 si quantifica in € 0,00 per risorse variabili di cui all'art. 67, comma 6, del CCNL 21.5.2018. Ente in dissesto finanziario.

La predetta somma viene destinata alla remunerazione delle spettanze del personale in servizio nell'ente.

TAB. 2 - FONDO FINALE DISPONIBILE (ART. 31 - anno 2021)

FONDO INIZIALE	€ 343.058,53	
Somme da prelevare dal fondo	€ 40.233,96	Indennità di comparto,
	€ 90.083,96	Fondo progressioni orizzontali, comprensivo degli importi per dichiarazioni congiunte
Totale somme decurtate	€ 130.317,92	
TOTALE FONDO ART. 67	€ 212.740,61	

Art. 5 - Utilizzo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane
Art. 68 CCNL 21.05.2018

Le risorse disponibili del FONDO art. 67 costituito per l'anno 2021 (**Tab. 2 - € 212.740,61**) sono finalizzate – ai sensi dell'art. 68 del ccnl 21.05.2018, alla remunerazione dei

compensi, aventi carattere di certezza e stabilità nel tempo e destinate al personale in servizio.

TAB. 3 – Fondi accessori costituiti ai sensi dell'art. 68, c. 2 CCNL 21/05/2018,

<u>Fondo costituito</u>	Norme contratti (Ccnl / Ccdi)	€ 212.740,61
Indennità ufficiali di Stato civile		1.050,00
Fondo per indennità di turno, ordinario festivo, reperibilità e Festività infrasettimanali	art. 68 c. 2 lett. d) Ccnl 21/05/2018- art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000;	155.285,87
Specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale	Art.70 c.2 lett.a) C.C.N.L. del 21/05/2018	56.404,74
Indennità maneggio valori	Art.70 bis c.1 lett.c) C.C.N.L. del 21/05/2018	
TOTALE		212.740,61

**Art. 6 - Fondo per indennità fisse
(art. 68, c. 2,)**

Il fondo è costituito nella somma complessiva di € **212.740,61** secondo le indennità fisse riportate nella Tab. 3.

L'erogazione dei compensi ed indennità, di natura fissa, sopra previsti, avviene con provvedimento dirigenziale, con allegati prospetti riepilogativi dei servizi prestati, a firma del responsabile di settore e previa verifica delle presenze.

I Responsabili di settore, provvedono a segnalare, tempestivamente, all'ufficio personale, eventuali situazioni riguardanti il personale assegnato, per le quali sono venuti meno i presupposti per l'attribuzione delle indennità sopra indicate.

I rappresentanti la PARTE PUBBLICA:

I Rappresentanti delle OO.SS. Territoriali di categoria firmatarie del CCNL:

I componenti della rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.):

Il segretario verbalizzante:



CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 45 del 15.12.2021

OGGETTO: CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021

L'anno 2021 il giorno 15 del mese di dicembre il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Castelvetro, nelle persone dei Revisori:

Dott. Roberto Fede – Presidente -

Dott. Giuseppe Termine – Componente effettivo –

Dott. Raimondo Giuseppe Mario Torregrossa – Componente effettivo –

si è riunito in video conferenza ed ha esaminato la determinazione n. 69 del 13.12.2021 avente ad oggetto "Art. 67 del CCNL – Enti Locali – del 21 maggio 2018 – Costituzione "Fondo delle risorse decentrate 2021", cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione;

Visti:

- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare gli artt. 8, 67 e 68 del CCNL 21/05/2018;
- l'art. 23 del D.Lgs.n.75/2017;
- il D.Lgs.n. 165/2001 ed in particolare l'art. 40 bis;
- il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l'art. 33, comma 2;
- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

l'Organo di revisione raccomanda

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- la spesa relativa al fondo del personale del comparto anno 2021 unitamente alle altre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall'art.1, comma 557 della legge n. 296/2006;

- i compensi relativi alla indennità di risultato devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;

presenta

l'allegata certificazione alla costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente per l'anno 2021 che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

L'Organo di revisione

(Firmato digitalmente)

Dott. Roberto Fedè

Dott. Giuseppe Termine

Dott. Raimondo Giuseppe Mario Torregrossa



CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Certificazione costituzione fondo risorse decentrate personale dipendente non dirigente anno 2021.

L'Organo di revisione del Comune di Castelvetro, nelle persone di Dott. Roberto Fede, Dott. Giuseppe Termine e Dott. Raimondo Giuseppe Mario Torregrossa;

Premesso

- Che in data 13.12.2021 il Responsabile della IX Direzione - Programmazione Finanziaria, Risorse Umane, Gestione delle Risorse e Patrimonio ha trasmesso copia della propria determinazione n. 69 del 13.12.2021 avente ad oggetto: "Art. 67 del CCNL – Enti Locali – del 21 maggio 2018 – Costituzione "Fondo delle risorse decentrate 2021", cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione;
- Che il citato Responsabile con nota Pec ha richiesto specifico parere in merito alla costituzione del fondo di cui trattasi;
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- D.M. 17/03/2020;

Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
*“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.** A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. **Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;***
- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
*“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, **possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;***
- L'art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:
“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;
- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:
“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;
- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:
“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico

importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Esaminata la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente relativa al periodo 2021, redatta dal Responsabile dell'IX Direzione, Dott. Andrea Di Como;

Preso atto della quantificazione del “fondo”, come definita con determinazione n. 69 del 13.12.2021 a firma del Responsabile Dott. Andrea Di Como, come di seguito esposto:

COSTITUZIONE FONDO PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2021	2021
Risorse stabili	
Unico importo consolidato anno 2017 - Art. 67 CCNL 21/05/2018	487.554,79
Quota di euro 83,20 personale in servizio al 31/12/2015 - Art. 67, co. 2, lett. a)	28.870,40
Differenziali posizioni di sviluppo - Art. 67, co. 2, lett. b)	5.562,38
Ria e assegni ad personam personale cessato - Art. 67, co. 2, lett. c)	9.880,65
Totale risorse stabili	531.868,22
Decurtazioni risorse stabili:	
Decurtazione risorse art. 32, co.7 per incarichi alte professionalità utilizzate nel 2017	-
Decurtazione del fondo - PO e alte professionalità	131.989,84
Trasferimento personale ATA	46.939,20
Sbilancio rispetto al 2017	9.880,65
Totale decurtazioni risorse stabili	188.809,69
Totale risorse stabili al netto delle decurtazioni	343.058,53

Verificato che il fondo per le risorse decentrate 2021, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere dei equilibri di bilancio;

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023;
Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;
Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;
Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;
Visto il D.Lgs.n.165/2001;
Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;
Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;
Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Certifica

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2021 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2021, nel limite dell'importo complessivo di euro 343.058,53=

L'Organo di revisione

(Firmato digitalmente)

Dott. Roberto Fedè

Dott. Giuseppe Termine

Dott. Raimondo Giuseppe Mario Torregrossa



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

VERBALE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DEL 20/12/2021

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 9,25 presso l'Aula Consiliare sito nella Piazza Umberto I, n. 5, convocata con nota prot. gen. n. 50972 del 17/12/2021, sono presenti:

Presidente D.T. Parte Pubblica: - Dott. Andrea Antonino Di Como

OO.SS.: - Dott. Milazzo Vincenzo - Delegato territoriale CGIL-FP

Dott. Macaddino Giorgio - Delegato territoriale UIL-FPL

R.S.U.: - Vice Presidente - Rag. Siragusa Antonina

Sig. Lupo Nicola

Segretario verbalizzante: - Rag. Crimi Vincenza

per discutere i seguenti argomenti posti all'o.d.g.:

- 1. «Presa atto Fondo miglioramento efficienza servizi 2020»;**
- 2. «Fondo miglioramento efficienza servizi e sottoscrizione contratto integrativo decentrato 2021».**

Aprè i lavori il Dott. Di Como che illustra i contenuti del Fondo anno 2020 (giusta deliberazione della G.C. n. 309 del 16/12/2021), dà la parola alle OO.SS. ed alle R.S.U. presenti che ne prendono atto.

Il Dott. Di Como passa ad esaminare il fondo efficienza servizi relativo all'anno 2021 e chiede ai presenti di procedere alla sottoscrizione del contratto integrativo decentrato (giusta delibera della G.C. n. 308 del 16/12/2021).

Le OO.SS. e i R.S.U. esaminano gli atti inerenti l'argomento in oggetto e i relativi allegati, nello specifico, la determina del Responsabile della IX Direzione n. 69 del 13/12/2021, la relazione tecnico illustrativa ed economico finanziaria 2021 e il verbale n. 45 del 15/12/2021 con il quale l'Organo di Revisione Economico Finanziaria del Comune di Castelvetro ha certificato la correttezza dei dati inerenti la costituzione del fondo e, conseguentemente, la regolarità dello stesso.

Dopo ampio dibattito i presenti sottoscrivono il contratto integrativo decentrato relativo all'anno 2021.

Il Rappresentante Sindacale Unitario Sig. Nicola Lupo chiede al Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica se sono state realizzate economie nella gestione dei fondi negli anni precedenti.

Il Dott. Di Como risponde che si sono realizzate delle economie nell'esercizio finanziario 2020 ma che le stesse non possono essere utilizzate stante l'obbligo di finanziare risorse variabili. L'Ente, infatti, si trova in stato di dissesto finanziario dichiarato e la vigente normativa (*art. 67, comma 6, del CCNL del 21.05.2018*) vieta, agli enti in dissesto, il finanziamento di risorse variabili nel fondo.

Il Dott. Macaddino e il Dott. Milazzo chiedono, inoltre, che nel Fondo relativo all'anno 2022 vengano previste risorse per le progressioni orizzontali dei dipendenti.

Il Dott. Di Como prende atto di quanto richiesto, dichiarando che concerterà l'argomento con la Civica Amministrazione affinché, nella determinazione del Fondo 2022, si procederà a finanziare le progressioni orizzontali.

Alle ore 10:05 si chiude il presente verbale.

L.C.S.

Il Presidente D.T. Parte Pubblica

Dott. Andrea Antonino Di Como

F.to Andrea Antonino Di Como

I Rappresentanti delle OO.SS

Dott. Milazzo Vincenzo - Delegato territoriale CGIL-FP

F.to Milazzo Vincenzo

Dott. Macaddino Giorgio - Delegato territoriale UIL-FPL

F.to Macaddino Giorgio

R.S.U.

Rag. Siragusa Antonina

F.to Siragusa Antonina

Sig. Lupo Nicola

F.to Lupo Nicola

Rag. Crimi Vincenza - Segretario verbalizzante

F.to Crimi Vincenza



Città di Castelvetrano
Libero Consorzio Comunale di Trapani

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO (CCDI)
PER L'ANNO 2021

In data **20.12.2021**- alle ore 09:25 presso i locali comunali ha avuto luogo l'incontro della delegazione trattante, costituita - ai sensi dell'art. 10 del CCNL 1/4/1999:

Per la PARTE PUBBLICA (giusta delibera della Giunta Municipale n. 295 del 7.12.2021)

Il Presidente - DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

Il Responsabile della Direzione

Il Responsabile della Direzione

Il responsabile della Direzione

Per la parte sindacale:

I componenti della rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.):

VICE PRESIDENTE - RAG. SIRAGUSA ANTONIO

SIG. LUPO NICOLA

I Rappresentanti delle OO.SS. Territoriali di categoria firmatarie del CCNL:

DOTT. MILAZZO VINCENZO DELEGATO TERR. CGIL-FP

DOTT. MACADDINO GIORGIO - DELEGATO TERR. UIL-FPL

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO (CCDI) PER L'ANNO 2021

Art. 1 – Campo di applicazione, tempi e durata

Il presente contratto decentrato integrativo economico si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendente del Comune di Castelvetro.

Esso concerne la parte economica relativa al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2021.

Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto collettivo decentrato integrativo.

Art. 2 - Oggetto

Il presente contratto decentrato integrativo di lavoro (CCDI 2021) viene stipulato ai sensi dell'art. 7 del CCNL 21/05/2018, applicando gli istituti di natura economica e normativa previsti nello stesso CCNL 21/05/2018,

Il presente accordo decentrato disciplina i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse economiche di cui :

- al fondo di cui all'art. 67, comma 1, del CCNL 21/05/2018 ai fini della sua erogazione, attraverso i trattamenti economici accessori di cui all'art. 68 del CCNL 21/05/2018 , destinati all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane;

Art. 3 - Fondo per lavoro straordinario

Art. 14 CCNL 1/4/99



Le parti si danno atto che il fondo di cui all'art. 14 del CCNL, per il finanziamento dei compensi da corrispondere ai lavoratori che effettuano prestazioni straordinarie, viene determinato, in base alle disposizioni dello stesso art. 14, c. 4, nella misura di € 29.156,05.

Tale fondo non è soggetto a contrattazione, ma viene riportato al solo fine espositivo.

Il ricorso al lavoro aggiuntivo è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze del personale non prevedibili ed improvvise e, pertanto, previa autorizzazione motivata del capo settore.

Le liquidazioni e il relativo pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario saranno effettuati con provvedimenti dirigenziali, previa autorizzazione a svolgere lavoro straordinario e relativa copertura finanziaria.



**Art.4 - Fondo delle risorse stabili, certe e continue,
costituito ai sensi dell'art. 67, c. 1 del CCNL 21/05/2018**

Le parti prendono atto della costituzione del fondo art. 67, c.1,(decurtato in quota fissa, con cadenza annuale, a seguito dell'esito dell'ispezione del MEF, avvenuta nel 2012, a cui è seguito l'impegno dell'amministrazione al recupero delle somme indebitamente erogate dal fondo salario accessorio) come riportato nelle seguenti **TABELLA n° 1 (fondo iniziale lordo)** e **TABELLA n° 2 (fondo disponibile)**

Tab. 1 fondo risorse decentrate personale comparto Funzioni Locali -

ALIMENTAZIONE - art. 67 CCNL 2016/2018

RISORSE

STABILI

comma 1

note

2021

<p>1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.</p>	<p align="center">IMPORTO DEL 2017 CERTIFICATO DALL'ORGANO DI REVISIONE, COMPENSIVO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ISTITUITE</p>	<p align="right">487.554,79</p>
<p>A DEDURRE DALL'IMPORTO DI CUI SOPRA = risorse che gli enti dotati della qualifica dirigenziale hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative</p>	<p align="center">RISORSE PER LE P.O. DESTINATE NEL 2017 ANCHE SE NON SPESE</p>	<p align="right">131.989,84</p>
<p>Riduzione del fondo a seguito di recupero per trasferimento personale ATA</p>		<p align="right">46.939,20</p>

comma 2

2. L'importo

di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:			
a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;	finanziate dal rinnovo contrattuale, quindi oltre tetto 2016	€ 83,20 x n. 347 dipendenti al 31/12/2015	28.870,40
b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;	finanziate dal rinnovo contrattuale, quindi oltre tetto 2016	la norma è riferita agli incrementi a regime personale in servizio al 1/4/2018, data di conglobamento dell'IVC - fonte IFEL	5.562,38
c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;			9.880,65
d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;			
e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;			
f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è <u>attivabile solo dalle Regioni</u> che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;			
g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	non è maggior spesa, ma spostamento ad altro titolo; quindi oltre tetto 2016	scelta discrezionale; verificare le medie dello straordinario pagato negli ultimi anni (ad es.: triennio 2015-2017)	
h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).			

TOTALE RISORSE STABILI	352.939,18
TOTALE RISORSE STABILI EXTRA TETTO	34.432,78
TOTALE RISORSE STABILI NEL TETTO	318.506,40

TOTALE FONDO 2017 AL NETTO DELLE P.O. E RECUPERO PERS. ATA	308.625,75
DIFFERENZA RISPETTO AL 2017	9.880,65
TOTALE RISORSE STABILI UTILIZZABILI NEL 2021	343.058,53

comma 3 - RISORSE VARIABILI

3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con <u>importi variabili</u> di anno in anno:	TETTO 2016 =		
a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;			
b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;	oltre fondo		
c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;	oltre fondo		
	oltre fondo		
	oltre fondo		
	oltre fondo		
d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;	oltre fondo		
e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	oltre fondo		
f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;	oltre fondo		
g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;			
h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;	già art. 15, comma 2, CCNL 1999		
i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b);	già art. 15, comma 5, CCNL 1999, - Art. 208 C.d.S. per i soli incentivi monetari		
j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;			
k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale			

trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.

TOTALE RISORSE VARIABILI

RISORSE STABILI UTILIZZABILI NEL 2021	343.058,53
RISORSE VARIABILI UTILIZZABILI NEL 2021	
TOTALE FONDO 2021	343.058,53

Si da atto che le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato ammontano ad euro **131.989,84**.

Il Fondo 2021 si quantifica in € 343.058,53 per risorse stabili cui vengono decurtati gli oneri finalizzati al finanziamento degli istituti aventi carattere fisso, prelevando le somme indicate in tabella 2, come di seguito illustrato, e ricavando così il fondo netto utilizzabile ammontante ad € **212.740,61**;

Il Fondo 2021 si quantifica in € 0,00 per risorse variabili di cui all'art. 67, comma 6, del CCNL 21.5.2018. Ente in dissesto finanziario.

La predetta somma viene destinata alla remunerazione delle spettanze del personale in servizio nell'ente.

TAB. 2 - FONDO FINALE DISPONIBILE (ART. 31 - anno 2021)

FONDO INIZIALE	€ 343.058,53	
Somme da prelevare dal fondo	€ 40.233,96	Indennità di comparto,
	€ 90.083,96	Fondo progressioni orizzontali, comprensivo degli importi per dichiarazioni congiunte
Totale somme decurtate	€ 130.317,92	
TOTALE FONDO ART. 67	€ 212.740,61	

Art. 5 - Utilizzo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane
Art. 68 CCNL 21.05.2018

Le risorse disponibili del FONDO art. 67 costituito per l'anno 2021 (Tab. 2 - € 212.740,61) sono finalizzate – ai sensi dell'art. 68 del ccnl 21.05.2018, alla remunerazione dei compensi, aventi carattere di certezza e stabilità nel tempo e destinate al personale in servizio.

TAB. 3 – Fondi accessori costituiti ai sensi dell'art. 68, c. 2 CCNL 21/05/2018,

<u>Fondo costituito</u>	<u>Norme contratti (Ccnl / Ccdi)</u>	€ 212.740,61
Indennità ufficiali di Stato civile		1.050,00
Fondo per indennità di turno, ordinario festivo, reperibilità e Festività infrasettimanali	art. 68 c. 2 lett. d) Ccnl 21/05/2018- art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000;	155.285,87
Specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale	Art.70 c.2 lett.a) C.C.N.L. del 21/05/2018	56.404,74
Indennità maneggio valori	Art.70 bis c.1 lett.c) C.C.N.L. del 21/05/2018	
TOTALE		212.740,61


Art. 6 - Fondo per indennità fisse
(art. 68, c. 2,)

Il fondo è costituito nella somma complessiva di € 212.740,61 secondo le indennità fisse riportate nella Tab. 3.

L'erogazione dei compensi ed indennità, di natura fissa, sopra previsti, avviene con provvedimento dirigenziale, con allegati prospetti riepilogativi dei servizi prestati, a firma del responsabile di settore e previa verifica delle presenze.

I Responsabili di settore, provvedono a segnalare, tempestivamente, all'ufficio personale, eventuali situazioni riguardanti il personale assegnato, per le quali sono venuti meno i presupposti per l'attribuzione delle indennità sopra indicate.

I rappresentanti la PARTE PUBBLICA:



I Rappresentanti delle OO.SS. Territoriali di categoria firmatarie del CCNL:



I componenti della rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.):

Il segretario verbalizzante:

